



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to MENEGHELLO GIORGIO

REP. N. **21** DEL **29-04-2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO FUSCO

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO ABITATO OVE HA SEDE LA CASA COMUNALE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 10 LETT. C) DELLA LEGGE 448/1998.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Addi _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to THIELLA MARIA PIA

La presente copia è conforme all' originale agli atti di questo ufficio.

Addi _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
THIELLA MARIA PIA

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

MENEGHELLO GIORGIO	Presente
ZERBARO LUCIANO	Presente
DALLA LIBERA GIUSEPPE	Presente
POZZAN GIOVANNI	Presente
CORTESE FABIO	Assente
BRAZZALE ANDREA	Presente
TODESCHINI DOMENICO	Presente
SEGALLA GRAZIANO EGIDIO	Presente
CARETTA MICHELE	Presente
PARISOTTO DEBORA	Presente
MASETTO TIZIANO	Presente
MEDA DANILO	Presente
TESSARO ROBERTO	Assente
CARETTA EROS	Presente
CORTESE LUCA	Assente
TAMMARO ANTONIO	Presente
SANTORSO GIANFRANCO	Presente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza reclami od opposizioni;
- è divenuta esecutiva per decorrenza di termini;
- è copia conforme all'originale agli atti di questo ufficio.

Addi _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
THIELLA MARIA PIA

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. STEFANO FUSCO Il Sig. MENEGHELLO GIORGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto sopra riportato.

Relazione l'assessore **Pozzan**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 8, comma 10, lett. *c*) della Legge 448/1998 (legge finanziaria 1999) prevedeva – a decorrere dal 1999 – una riduzione del costo del gasolio e del GPL (gas di petrolio liquefatto) impiegati come combustibili per il riscaldamento nei Comuni ricadenti nella zona climatica F e nei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. n. 412/93 Allegato A, nel quale è ricompreso anche il Comune di Sarcedo;
- con l'art. 12, comma 4, della Legge 488/1999 (legge finanziaria 2000) – che ha sostituito la lett. *c*) del comma 10 dell'art. 8 della citata Legge n. 448/1998 – il beneficio della riduzione del costo del gasolio e del GPL è stato esteso ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati *“nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E ...omissis ... e individuate annualmente con delibera di Consiglio dagli Enti locali interessati”*, comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- l'art. 4, comma 2, primo periodo del D.L. 30.09.2000 n. 268 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.11.2000 n. 354) ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera *c*) del comma 10 dell'art. 8 della Legge 448/98 (così come sostituita dal comma 4 dell'art.12 della Legge 488/99) ha inteso per *“frazioni dei comuni”* le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del d.P.R n. 412/93, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- che l'art. 4, comma 3, del D.L. 268/2000 (convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 23.11.2000 n. 354) ha specificato altresì che il riferimento alle frazioni *“si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E”*;
- che l'art. 28, comma 3, della Legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) ha ulteriormente definito l'ambito di applicazione della riduzione del prezzo per il gasolio e per il GPL, inserendo all'art. 4, comma 2, primo periodo, del D.L. 30.09.2000 n. 268 (convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 23.11.2000 n. 354) dopo le parole *“n. 412”* le seguenti: *“ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale”*;
- che l'art. 13, comma 2, della Legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha disposto che *“in attesa di revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici ... omissis ...sono concessi alle frazioni non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale”*;

Rammentati:

- l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che ha disposto che – per gli anni 2002 e 2003 – i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lett. *c*) della L. 448/1998 (come sostituita dal comma 4 dell'art. 12 della L.488/1999) relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale;
- la L. n. 350 del 24.12.2003 che ha disposto che le disposizioni di cui al precedente art. 13 comma 2, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2004;
- l'art. 11, comma 511, lett. *f*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che ha disposto che – a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31.12.2005 – si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- l'art. 1, comma 115, lett. *f*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che ha disposto che – a decorrere dalla relativa entrata in vigore e sino al 31.12.2006 – si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle

frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- l'art. 1, comma 394, lett. f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha disposto che, a decorrere dalla relativa entrata in vigore e sino al 31.12.2007, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- l'art. 38 della L. 244/2007 (finanziaria per l'anno 2008) che prevede quanto segue: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul Gpl impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418..."*;

- l'art. 2, comma 13, della L. 22 dicembre 2008 n. 203 (finanziaria 2009) il quale dispone quanto segue *".. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448"*;

Rilevato che:

- a partire dal 1/1/2010 viene meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al gpl usati come combustibili per riscaldamento previsto dall'art. 13, comma 2 della legge 28/12/2001 n. 448, poiché la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22/12/2008, n. 203 – che ha prorogato tale ampliamento anche per il 2009 – non è stata reiterata nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010).

- pertanto, l'ambito applicativo del beneficio in questione deve essere ora individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c) punto 4) della legge 448/1998 (come modificato dall'art. 12 comma 4 della legge 23/12/1999 n. 488) e di quanto stabilito dall'art. 4 del d.l. 30/9/2000 n. 268 (convertito con modifiche dalla legge 23/11/2000 n. 354).

Dato atto che in sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera dell'art. 4 del D.L. n. 268/2000 come *"... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"*.

Rammentato che:

- con delibera consiliare n. 43 del 27.09.2007 (individuazione frazioni e case sparse non metanizzate) veniva, sostanzialmente, aggiornata la situazione del territorio comunale soggetto alle agevolazioni del prezzo gasolio e gpl impiegati come combustibili da riscaldamento;

- il territorio del Comune di Sarcedo è ricadente nella zona climatica "E", come da tabella "allegato A" del d.P.R. 26.08.1993, n. 412.

Preso atto:

- della Nota/Circolare dell'Agenzia delle Dogane, Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti, prot. n. 178604 R.U., del 31.12.2009, ad oggetto: "Regimi fiscali in materia di accise vigenti dal 1° gennaio 2010";

- della Nota/Circolare dell'Agenzia delle Dogane, Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti, prot. n. 41017 R.U., del 12.04.2010, ad oggetto: "Esatta applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 modificata dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488", secondo la quale *"...per quanto riguarda la definizione di "centro abitato", in assenza di una specifica definizione fiscale, è possibile far riferimento a quanto stabilito dall'articolo 3 del Codice della strada (emanato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285) che lo individua come "l'insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine..."*

Richiamata, pertanto, la delibera di Giunta Municipale n. 91 del 09.11.2009 con la quale il Comune di Sarcedo ha approvato – in via definitiva – la nuova delimitazione del centro abitato.

Considerato, quindi, da quanto sopra indicato, che – a partire dal 1 gennaio 2010 – restano esclusi dai benefici della riduzione di prezzo relativo al gasolio e al GPL, impiegati come combustibili per il riscaldamento, le unità ricadenti all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale e quindi quelle ricadenti in zone non metanizzate all'interno del centro abitato di Sarcedo.

Specificato che il criterio utilizzato per l'individuazione delle aree metanizzate è stato quello – sostanzialmente già adottato in occasione della deliberazione consiliare n. 43/2007 e precedenti (es.: deliberazione consiliare n. 18 del 27.03.2001) – di ritenere servibili dalla rete esistente gli edifici posti ad una distanza non superiore a metri lineari 50 (cinquanta) da detta rete, attesa la presunta antieconomicità di un allacciamento superiore alla distanza citata.

Ritenuto – pertanto – opportuno individuare il Centro abitato, ove ha sede la casa comunale (in sostanziale conformità alla citata delibera di Giunta Municipale n. 91/2009) anche ai fini dell'ambito applicativo del beneficio in questione di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge n. 448/1998 ed in conformità alla planimetria redatta dall'U.T.C. (in atti, prot. n. 3437 del 23.04.2010) denominata "INDIVIDUAZIONE CENTRO ABITATO DOVE HA SEDE LA CASA COMUNALE ED INDIVIDUAZIONE AREE NON METANIZZATE – LEGGE 448/1998 ART. 8".

Rammentati:

- il combinato disposto degli artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo e segg., e 118, commi primo e secondo (articoli, questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative, proprie o conferite) della Costituzione, come modificati e/o sostituiti con Legge Costitut.le 18.10.2001 n. 3);
- il combinato disposto degli artt. 1, comma secondo, e 4 della Legge 15.03.1997 n. 59, ed 1 del d.lgs. 31.3.1998 n. 112;
- gli artt. 3, 13 e 42, comma secondo, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 5 dello Statuto comunale.

Visto il parere di sola regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Preso atto che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti;

Con votazione unanime (quattordici) favorevole, effettuata in forma palese, ai sensi di legge,

DELIBERA

1. Di individuare – ai fini dell'ambito applicativo del beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge n. 448/1998 – il Centro abitato del Comune di Sarcedo, ove ha sede la casa comunale, in conformità alla planimetria redatta dall'U.T.C. (in atti, prot. n. 3437 del 23.04.2010) denominata "INDIVIDUAZIONE CENTRO ABITATO DOVE HA SEDE LA CASA COMUNALE ED INDIVIDUAZIONE AREE NON METANIZZATE – LEGGE 448/1998 ART. 8", che qui si approva.
2. Di individuare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma dieci, lett. c), punto 4) della legge 23.12.1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni – le "Frazioni e le case sparse non metanizzate" del Comune come da planimetria di cui al precedente punto 1.
3. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato secondo le modalità stabilite dalla Determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23.01.2001.

Dopodiché, con votazione unanime (quattordici) favorevole, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del d.lgs. n. 267/2000.

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO ABITATO OVE HA SEDE LA CASA COMUNALE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 10 LETT. C) DELLA LEGGE 448/1998.

Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:

Parere Favorevole

Addì, 23-04-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERAGLIO ARCH. BARNABA

Il responsabile del servizio per la regolarità contabile:

Il Segretario Comunale attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Parere Favorevole

Addì, 23-04-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO FUSCO